

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 915

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE**

*Presentata l'11 marzo 1959*

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, stabilisce che possono ottenere la nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri i marescialli maggiori dell'Arma stessa che abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto, purché non abbiano superato il 55° anno di età (Vedasi articolo 27 citato, secondo comma, lettera *d*) e ultimo comma).

Per effetto della legge 29 marzo 1951, n. 210, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei marescialli maggiori è stato differenziato da quello dei marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, elevando per questi ultimi sottufficiali il limite suddetto a 58 anni. Con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è stato inoltre stabilito che la speciale indennità di riserva compete a quei sottufficiali che cessano dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età.

In conseguenza i marescialli maggiori « carica speciale » sono venuti a trovarsi nella seguente alternativa:

congedarsi prima dei 55 anni, per avere la possibilità di ottenere la nomina ad ufficiale di complemento rinunciando a rimanere in servizio sino al limite massimo consentito, nonché a percepire l'indennità speciale di riserva;

rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite di età rinunciando alla suddetta nomina.

E poiché tale nomina costituisce, per tutti i sottufficiali dell'Arma, un ambizioso riconoscimento, sembra ingiusto che debbano esserne privati proprio i marescialli maggiori « carica speciale » che costituiscono, certamente, una categoria particolarmente benemerita per i più importanti compiti disimpegnati rispetto agli altri marescialli maggiori.

I suddetti, infatti:

se addetti ai comandi di sezione hanno compiti e responsabilità analoghi a quelli degli ufficiali subalterni comandanti di tenenza;

se adibiti ad incarichi di ufficio coordinano e controllano il lavoro del personale dipendente, curano il regolare andamento degli uffici e assicurano, durante l'assenza degli ufficiali, la continuità del funzionamento degli uffici stessi.

Occorre, pertanto, dare la possibilità ai marescialli maggiori « carica speciale » di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento senza rinunciare a rimanere in servizio fino al limite di età per essi previsto e all'indennità speciale di riserva.

È stata, quindi, predisposta la presente proposta di legge il cui articolo unico mira, appunto, a dare la possibilità ai marescialli maggiori « carica speciale » di conseguire, a fine carriera, la nomina a sottotenente di complemento.

Il provvedimento, com'è ovvio, non comporta alcun onere per l'Esercito.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati direttamente sottotenenti; non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è stabilito a 55 anni; per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è stabilito a 58 anni.

I sottotenenti di complemento dei carabinieri nominati tali a norma del precedente comma, che abbiano superato l'età stabilita, per gli ufficiali subalterni di tale categoria, dalla tabella 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sono — con lo stesso decreto di nomina — trasferiti nella « riserva di complemento ».